

Roma, 18 agosto 2022

COMUNICATO

Regolamento (UE) n. 1273/2022

Comunicazioni da trasmettere alla UIF

Il Regolamento (UE) n. 1273/2022 del Consiglio del 21 luglio 2022 ha modificato il Regolamento (UE) n. 269/2014¹ (di seguito: Regolamento), introducendo obblighi di comunicazione e misure di verifica sull'esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposte a vincoli di congelamento. In particolare:

- a) le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, nonostante le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del Regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2 o relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato I del Regolamento² che non sono stati ancora trattati come congelati dalle persone fisiche e giuridiche, e a collaborare con tale autorità per le relative verifiche (articolo 8);
- b) i soggetti elencati nell'allegato I del Regolamento sono tenuti a trasmettere all'autorità nazionale competente le informazioni relative a fondi o a risorse economiche appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati nel relativo Stato membro e collaborare con tale autorità competente per le relative verifiche; tali informazioni vanno trasmesse prima del 1° settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco (articolo 9).

¹ Il Regolamento ha stabilito misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

² Si tratta delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi destinatari degli obblighi di congelamento e dei divieti di messa a disposizione di fondi e risorse economiche previsti dall'art. 2 del Regolamento.

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), con delibera dell'11 agosto 2022, ha individuato l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) quale soggetto incaricato, per conto del CSF stesso, alla ricezione e alla raccolta delle informazioni di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) n. 269/2014 e alla definizione di contenuti e formati.

Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento sono trasmesse dalla UIF alla Commissione Europea, previa informativa al CSF.

La UIF verifica che le informazioni relative ai fondi, ricevute ai sensi dei ripetuti articoli, trovino coerente riscontro nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi del d.lgs. 109/2007, relative ai medesimi fondi.

Le informazioni che riguardano risorse economiche vengono rese disponibili al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per le verifiche a esso demandate sul congelamento di tali risorse.

Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione

Le informazioni devono essere trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail ari.cin.congelamenti@bancaditalia.it.

Le comunicazioni devono indicare³:

- le generalità complete del mittente;
- la descrizione dei fondi o delle risorse economiche cui la comunicazione si riferisce e della relativa collocazione, idonea a consentirne l'univoca individuazione
- l'indicazione dei soggetti elencati nell'allegato I del Regolamento cui i fondi o risorse economiche sono riconducibili;
- le modalità con le quali i fondi o le risorse economiche sono riconducibili ai soggetti designati;
- un recapito email/pec per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni.

Per la trasmissione delle informazioni deve essere utilizzato il [modulo allegato](#).

Le comunicazioni già inviate in data antecedente a quella del presente comunicato sulla base delle precedenti istruzioni dell'Unità non devono essere nuovamente trasmesse.

³ Sono fatti salvi eventuali ulteriori dati o informazioni che potranno essere richiesti espressamente dalle competenti autorità europee.